



Parchi e riserve naturali

Oltre ai primi **Parchi nazionali**, istituiti per legge:

- Legge 3 dicembre 1922, n. 1584 (Parco del Gran Paradiso)
- Legge 12 luglio 1923, n. 1511 (Parco d'Abruzzo)
- Legge 24 gennaio 1934, n. 285 (Parco del Circeo)
- Legge n. 24 aprile 1935, n. 740 (Parco dello Stelvio)

anche in **epoca repubblicana** (a **Costituzione** vigente) i Parchi sono istituiti per legge:

- Parco dell'Aspromonte: Legge 305 del 28 agosto 1989

Le **Riserve naturali**, sono istituite con **decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste** (in base ai poteri attribuitigli dalla legge)

Parchi e riserve naturali

Costituzione prima della riforma del 2001, art. 117 : «La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato: ... urbanistica». **Art. 118**: «Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo»

Decreto legislativo n. 616 del 1977 –

Articolo 80. Urbanistica. Le funzioni amministrative (regionali) relative alla materia «urbanistica» concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo **nonché la protezione dell'ambiente.**

.....

Articolo 83. Interventi per la protezione della natura. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli **interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.**

Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.



Parchi e riserve naturali

in base alla legge quadro regionale del 1984

Parco regionale dei Colli Euganei (lr 1989)

Parco regionale della Lessinia (lr 1990)

Parco regionale delle Dolomiti d'Ampezzo (lr 1990)

Parco regionale del fiume Sile (lr 1991)

Parco regionale del Delta del Po (lr 1997)



Parchi e riserve naturali

In Veneto tutte le Riserve naturali sono state istituite dallo Stato, per lo più nei primi anni 70', con decreto del Ministro dell'agricoltura

14 sono anche amministrate dello Stato (riserve naturali statali in senso stretto)



6 sono amministrate della Regione Veneto, attraverso «Veneto Agricoltura» (riserve naturali **regionalizzate**, in base al principio del parallelismo fra funzioni legislative e amministrative)

Mai la Regione Veneto ha istituito una riserva naturale



- Vicenda della Riserva statale «Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau», nei comuni di S. Vito e Borca di Cadore», istituita con decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1990
- (Il Ministro dell'ambiente aveva «ereditato» genericamente le competenze dal «Ministro dell'agricoltura», in base all'art. 5 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (n. 349 del 1986): «Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali»)

La Regione Veneto si oppone: come agisce?

SENTENZA 18-22 NOVEMBRE 1991, N. 422
LA CORTE COSTITUZIONALE

Sulla base di tale giurisprudenza, non vi può esser dubbio che l'atto il quale ha dato origine al conflitto di attribuzione ora in decisione concreta **un esercizio illegittimo del relativo potere statale, comportante la menomazione delle competenze costituzionalmente spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'art. 83, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, dall'art. 5 della legge n. 349 del 1986 e dall'art. 7 della legge n. 59 del 1987. Conseguentemente deve essere annullato in toto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1990 (Istituzione della riserva naturale dello Stato "Monte Pelmo, Mondeval, Passo Giau", nei comuni di S. Vito e Borca di Cadore).**



L.r. Veneto (prima del 1980) poi del 1984 n. 40 (norme per la istituzione di **parchi e riserve naturali regionali**)

- Parchi e riserve naturali regionali da istituire con legge regionale (art. 7)
- Nei parchi e nelle riserve, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato al parere favorevole dello organo esecutivo dell'ente gestore del parco o della riserva, che è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento dei progetti. La mancata pronuncia nel termine da parte dell'ente gestore va considerata come parere favorevole (art. 18)

[legge 241/1990 art. 20 *silenzio assenso*. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ... (norme di principio, valevoli anche per le Regioni)]



Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)

- I **parchi nazionali** sono istituiti e delimitati in via definitiva con **decreto del Presidente della Repubblica**, su **proposta del Ministro dell'ambiente**, sentita la **regione** (art. 8 co. 1)
- Le **riserve naturali statali** sono istituite con **decreto del Ministro dell'ambiente**, sentita la **regione** (art. 8 co. 2)

**Parco Dolomiti
Bellunesi (d.P.R. 12
luglio 1993)**



**Riserva naturale Bocche di Po (d.m. 13
luglio 1997) «regionalizzato»**



**... e la Regione Veneto istituisce il Parco del Delta
del Po, con L.r. 8 settembre 1997 n. 36**

Direttiva Habitat

Direttiva Uccelli

Siti di Importanza Comunitaria proposti SIC

S.I.C. - siti di interesse comunitario

Siti di Importanza Comunitaria SIC

Zone Speciali di Conservazione ZSC


Zone di Protezione Speciale ZPS

Rete Natura 2000





Colli Asolani





Decreto-legge 312 del 1985 convertito nella legge 431 del 1985

"Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.



Corte costituzionale



Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 1968, n. 56

«i **beni** immobili qualificati di **bellezza naturale** hanno valore paesistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha **in modo coesenziale** le qualità indicate dalla legge. Costituiscono cioè una **categoria che originariamente** è di interesse pubblico, e l'amministrazione, operando nei modi descritti dalla legge rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualità alla prescrizione normativa. Individua il bene che essenzialmente è soggetto al controllo amministrativo del suo uso, **in modo che si fissi in esso il contrassegno giuridico** espresso dalla **sua natura** e il bene assuma l'indice che ne rivela all'esterno le qualità; e in modo che sia specificata la maniera di incidenza di tali qualità sull'uso del bene medesimo.




«bellezza storico-artistica»
Le nozze di Cana di Paolo Veronese



«bellezza paesaggistica»
I Colli Euganei

«Combinazione» tutela e valorizzazione






(Madonna del Divino Amore, di Raffaello)



(Assunzione della Vergine, di Prospero Fontana (Bologna 1509 – 1597), Brera
<https://pinacotecabrera.org/restauri/assunzione-della-vergine-e-santi/>)



(Assunzione della Vergine, di Prospero Fontana (Bologna 1509 – 1597), Brera
<https://pinacotecabrera.org/restauri/assunzione-della-vergine-e-santi/>)



dipinto del Seicento senese, di Rutilio Manetti

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) Art. 14 Iniziative per la promozione economica e sociale

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. (omissis)
3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico- naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo- pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.
6. (omissis)



... (segue Corte cost., sent. 56 del 1968). Nell'ipotesi di vincolo paesistico su beni che hanno il carattere di bellezza naturale, la pubblica amministrazione, dichiarando un bene di pubblico interesse o includendolo in un elenco, non fa che esercitare una potestà che le è attribuita dallo stesso regime di godimento di quel bene, così che le sia consentito di confrontare il modo di esercizio di alcune facoltà inerenti a quel godimento con l'esigenza di conservare le qualità che il bene ha connaturali secondo il regime che gli è proprio e di prescrivere adempimenti coordinati e correlativi a tali esigenze. **L'amministrazione può anche proibire in modo assoluto di edificare sulle aree vincolate che siano considerate fabbricabili.** Ma, in tal caso, essa non comprime il diritto sull'area, perché **questo diritto è nato con il corrispondente limite e con quel limite vive**; né aggiunge al bene qualità di pubblico interesse non indicate dalla sua indole e acquistate per la sola forza di un atto amministrativo discrezionale, com'è nel caso dell'espropriazione considerata nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sacrificando una situazione patrimoniale per un interesse pubblico che vi sta fuori e vi si contrappone





... e un vincolo «immediato», per legge (senza bisogno di provvedimento della p.a.), viene introdotto a tutela dei Colli Euganei

L. 29 novembre 1971, n. 1097 - **Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei**

- **Art. 1.** Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, sono vietate l'**apertura di nuove cave** e **la ripresa** di esercizio di cave in stato di inattività alla data del 1° ottobre 1970.
- **Art. 2.** Le cave di materiale da riporto e quelle che forniscono pietrame ecc. ... devono cessare ogni attività entro il termine perentorio del 31 marzo 1972.
- **Art. 3.** La coltivazione e l'esercizio **delle altre** cave (per cemento, per calce) in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è subordinata all'approvazione di un apposito **progetto di coltivazione** da parte del soprintendente ai monumenti competente.
- **Art. 4.** La prosecuzione dell'attività estrattiva oltre i termini di cessazione previsti dalla presente legge oppure in contrasto con il progetto approvato dal soprintendente **è punita con l'arresto sino a sei mesi** (e una ammenda pecuniaria).



Corte costituzionale – sentenza 6 febbraio 1973, n. 9

- I pretori di Este e di Monselice, con ordinanze emesse nei procedimenti penali a carico di imprenditori (cavatori), imputati per violazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 1097 del 1971, **in quanto avevano continuato l'attività estrattiva nonostante il divieto** disposto dall'art. 2 della legge n. 1097, sollevarono questione di legittimità costituzionale della legge:
 - per asserita violazione dell'art. 41, comma 1, della Costituzione: «L'iniziativa economica privata è libera»
 - per asserita violazione dell'art. 42, comma 3, della Costituzione: «la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale, salvo indennizzo»
 - per asserita violazione degli artt. 4 e 35 Cost. «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»



- **La dichiarata tutela di bellezze naturali formanti paesaggio è dall'art. 9 inclusa tra i "principi fondamentali" della Costituzione, unitamente alla tutela del patrimonio storico ed artistico, quale appartenente all'intera comunità nazionale**
 - Per quanto concerne l'art. 41, va considerato che esso prevede (secondo comma) che **l'iniziativa economica privata trovi un suo limite nell'utilità sociale**. Tale indubbiamente è **il fine di tutela delle bellezze naturali**. La dedotta violazione dell'art. 41 Cost. non è, quindi, fondata»
- (art. 41, comma 2, Cost. «L'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»)**



**Art. 9 Cost.
«tutela paesaggio»**



**Art. 41 Cost.
«libertà di impresa»**


E' più forte:

- il valore costituzionale del paesaggio (Art. 9 Cost.)
- rispetto al valore costituzionale dell'impresa (art. 41 Cost.)



- Per quanto concerne l'**art. 42 Cost.**, l'esclusione dell'indennità è giustificata per la considerazione che trattasi di una categoria di beni "originariamente di interesse pubblico perché naturalmente paesistici" e condizionati a limitazioni di godimento secondo particolare regime.
- Con riguardo agli **artt. 4 e 35 Cost.**, la Corte osserva che «il diritto al lavoro costituzionalmente riconosciuto come fondamentale diritto dei cittadini non comprende un interesse, pure costituzionalmente protetto, alla intangibilità di ogni situazione che sia presupposto di conservazione del posto di lavoro»

Insanabile contrasto



**Art. 9 Cost.
«tutela paesaggio»**

**Artt. 4 e 35 Cost.
«diritto al lavoro»**

- (in caso di insanabile contrasto ...) E' più forte:
- il valore costituzionale del paesaggio (Art. 9 Cost.)
 - rispetto al valore costituzionale del lavoro (artt. 4 e 35 Cost.)

Direttiva Habitat

Direttiva Uccelli

Siti di Importanza Comunitaria proposti SIC

S.I.C. - siti di interesse comunitario

Siti di Importanza Comunitaria SIC

Zone Speciali di Conservazione ZSC

Zone di Protezione Speciale ZPS



Rete Natura 2000



Il *Piano Ambientale*, approvato nell'ottobre 1998 dal Consiglio Regionale del Veneto, assicura la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e sostiene lo sviluppo economico e sociale della popolazione residente.

Questo strumento di gestione individua zone a grado crescente di tutela:

- zone di *urbanizzazione controllata*
- zone di *promozione agricola*
- zone di *protezione agro-silvo-pastorale*
- zone di *riserva naturale orientata*
- zone di *riserva naturale integrale*





Legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 (BUR n. 66/2 0 1 8)

NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DEI PARCHI REGIONALI

Art. 3 - Organi dell'Ente parco.

1. Sono organi dell'Ente parco:

- a) la Comunità del parco;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti;
- e) la Consulta del Parco;
- f) il Comitato tecnico- scientifico.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Giunta regionale

Assessore al territorio,
cultura e sicurezza

Competenze

Pianificazione territoriale e urbanistica; Beni ambientali, culturali e tutela del paesaggio; Parchi e aree protette; Polizia Locale – Sicurezza; Cultura, spettacolo e sport; Edilizia sportiva; Identità veneta.



Governo


Ministeri della cultura e dell'ambiente

«La colpa più grave di chi ha amministrato finora il Parco (e sono stati soprattutto i sindaci!) è di non aver dedicato pressoché alcuna attenzione all'aspetto di centrale importanza dei progetti di qualità. È come se avessero avuto paura, credendo poco al Parco, di dargli un ruolo che lo avrebbe fatto apprezzare da tutti. Sono loro i primi (ma non i soli) colpevoli di averlo fatto volare basso». E ancora, «I Colli visti come un'isola circondata da un territorio maltrattato sono destinati ad essere travolti»

Grave problema culturale



Gianni Sandon



«bellezza storico-artistica»
Le nozze di Cana di Paolo Veronese



«bellezza paesaggistica»
I Colli Euganei

sfregio